

28 GEN 2013

Reggiolo, il

Art. 1.Oggetto.

1. Il presente regolamento dispone le norme di indirizzo per la determinazione della misura della partecipazione delle famiglie alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per la frequenza dei bambini al nido comunale e agli altri servizi scolastici.

Art. 2.Struttura della partecipazione alla spesa del nido comunale.

1. La partecipazione delle famiglie alla spesa per la frequenza del nido comunale è composta da due parti:
 - a) il rimborso per le spese dei pasti;
 - b) la tariffa per l'iscrizione e la frequenza.

Art. 3.Rimborso dei pasti.

1. Il rimborso dei pasti è dovuto per il numero dei giorni di effettiva frequenza che viene comunicato mensilmente dagli operatori del nido all'ufficio scuola del comune.
2. Il rimborso spese per i pasti è dovuto integralmente e ad esso non si applicano le norme di abbattimento di cui ai successivi articoli.
3. Sono fatti salvi i casi documentati dai servizi sociali di particolare disagio socio-economico. Su di essi assume specifica determinazione il responsabile del servizio scuola, sentiti gli orientamenti della giunta comunale e nei limiti delle risorse assegnate.
4. L'importo unitario di rimborso del pasto, che deve coprire integralmente i costi sostenuti dall'Amministrazione a tale riguardo, è definito dalla Giunta Comunale in sede di determinazione generale delle tariffe.
5. In caso di mancata determinazione si intende prorogata la misura determinata per l'anno precedente.

Art. 4.Tariffa per l'iscrizione e la frequenza.

1. La tariffa per l'iscrizione e la frequenza (d'ora innanzi "tariffa") è dovuta mensilmente indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza a copertura delle spese generali sostenute dall'Amministrazione.
2. L'importo delle tariffe, differenziate in base ai criteri di cui ai successivi articoli, è definito dalla giunta comunale in sede di determinazione generale delle tariffe.
3. In caso di mancata determinazione si intende prorogata la misura determinata per l'anno precedente.
4. Qualora siano iscritti al nido comunale più fratelli si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) il 40% per il secondo iscritto;
 - b) l'80% per il terzo iscritto e i successivi.

Art. 5.Indicatore della Situazione Economica Equivalente

1. Per l'attribuzione della tariffa ai singoli frequentanti e per la valutazione delle condizioni economiche delle famiglie la giunta comunale applica il metodo del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente come definito dal vigente Regolamento comunale in materia e dalle norme che seguono.
2. Le relative tariffe, determinate dalla Giunta Comunale saranno applicate in rapporto al livello ISEE dichiarato dagli utenti.
3. L'attribuzione della tariffa avviene sulla base delle domande presentate dalle famiglie utilizzando i moduli disponibili presso l'ufficio scuola.
4. In caso di mancata presentazione della domanda o di domanda incompleta o non veritiera, si applica la tariffa più elevata.

Art. 6.Composizione del nucleo familiare.

L'INCARICATO

R. P. 8

- ~~1. Per la determinazione del nucleo familiare si applicano le norme del d.lgs. 109/98 e n. 130/00 e s. m. e relative norme integrative oltre ai DPCM 18/05/01 e DPCM 242/01, del vigente regolamento comunale per ISEE, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.~~
(da eliminare)
2. Il nucleo familiare standard è costituito dalla famiglia anagrafica, a norma dell'art. 1bis, comma 1 del DPCM 221/99 (così come modificato dal DPCM n° 242 del 4/4/01) e dell'art. 4 del DPR 223/89 e sulla base di tale nucleo saranno inoltrati all'INPS / Agenzia dell'entrate i dati per il calcolo dell'ISEE ufficiale.
 3. Per i servizi all'infanzia (nido) viene quindi assunta come unità di riferimento una diversa composizione del nucleo familiare, a norma dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 109/98, basata sul criterio della "genitorialità" (nucleo familiare composto solo da genitori, anche se non conviventi, e figli) sulla base della quale viene calcolata l'ISEE rilevante ai fini tariffari.
 4. In considerazione dell'obbligo sancito dall'art. 148 del Codice Civile per entrambi i genitori che abbiano riconosciuto i figli di contribuire al loro mantenimento, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, si ritiene di considerare sempre la situazione economico patrimoniale di entrambi i genitori nella definizione della retta, a prescindere dal loro stato di coniugi o di conviventi, salvo le eccezioni specificate ai successivi commi.
 5. Sono considerati facenti parte dello stesso nucleo familiare i coniugi, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, così come previsto dal comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 109/98 e dall'art. 1bis commi 3 e 4 del DPCM 221/99. Fanno inoltre parte dello stesso nucleo familiare in cui sono residenti anche i figli minori, anche se a carico ai fini IRPEF di altri soggetti, come previsto dall'art. 2 comma 2 del d.lgs. 109/98 e dall'art. 1 bis comma 5 del DPCM 221/99;
 6. Il nucleo è integrato da:
 - eventuali soggetti in affidamento familiare alla data di presentazione della domanda
 - In caso di separazione o divorzio se l'affidamento del figlio è congiunto/alternato si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare entrambi i genitori a prescindere dall'effettiva residenza;
 - in caso di affidamento ad uno solo dei genitori si considera nel nucleo familiare il solo genitore affidatario unitamente ai figli, ma integrandone i redditi con gli eventuali assegni di mantenimento previsti nella sentenza di separazione, lasciando inalterato il coefficiente familiare come da d.lgs. 109/98
 7. Qualora solamente a seguito di separazione o divorzio si instauri un nuovo rapporto di convivenza, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il richiedente potrà indicare come facente parte del nucleo familiare il nuovo convivente in alternativa al genitore naturale.
 8. In caso di affidamento congiunto qualora un genitore abbia altri figli (anche adottivi) in età prescolare (riferita all'anno scolastico per cui si chiede l'agevolazione tariffaria) appartenenti ad altri nuclei familiari la sua situazione economica potrà essere considerata al 50%, a seguito di richiesta documentata.
 9. Viene considerato nucleo monogenitoriale (composto da un solo genitore), solo nei casi previsti dalla circolare INPS n° 8 del 17/1/03, quando fatto rilevare dal dichiarante:
 - morte di un genitore
 - non riconoscimento del figlio da parte di un genitore
 - affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (attestato da sentenza di tribunale)
 - abbandono del figlio da parte di un genitore (accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, a norma dell'art. 1 bis, comma 4, lettera e del DPCM 221/99)
 10. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; se a carico di più persone si considera la residenza anagrafica, se non risiede con alcuna delle persone di cui è a carico si considera la persona tenuta a fornire gli alimenti o la maggiore misura di essi, a norma dell'art 1 bis, comma 2 del DPCM 221/99.
 11. Persone che si trovano in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 223/89 (conventi, case di cura, caserme, carceri, ecc.) formano nucleo familiare a sé stante, salvo che debbano essere considerate nel nucleo familiare del coniuge o della persona di cui sono a carico ai fini IRPEF, a norma dell'art. 1 bis, comma 6 del DPCM 221/99.
 12. Il Comune di Reggio determina inoltre che, il nucleo familiare ai fini di determinazione dell'ISEE non tiene conto dell'eventuale presenza nel nucleo familiare del frequentante di ascendenti oltre il primo grado,

Art. 6/bis - Valutazione della situazione economica del nucleo familiare

1. La situazione economica del nucleo familiare individuato secondo il criterio della "genitorialità" è valutata con riferimento all'anno solare precedente quello di inizio dell'anno scolastico per il quale viene richiesta l'agevolazione tariffaria;
2. La valutazione economica aggregata (genitorialità) parte dall'ISE (Valutazione della situazione economica) riferito al nucleo familiare di appartenenza del bambino, che viene integrato con l'ISE

- (situazione economica: reddituale e patrimoniale) del genitore non ricompreso nel nucleo, calcolato attraverso un'estrazione al suo nucleo familiare di appartenenza, applicando tutti i criteri e franchigie previste dalla normativa ISEE e sottraendo eventuali assegni per il mantenimento dell'ex coniuge già inseriti nell'ISE di partenza;
3. Dopo aver aggregato le due situazioni economiche (ISE), si procede al calcolo del nuovo Indicatore della situazione economica modificando la scala di equivalenza di partenza del nucleo familiare di appartenenza del bambino, che viene determinata maggiorando il numero dei componenti di una unità, corrispondente al genitore che è stato integrato, e di eventuali ulteriori unità in presenza di figli minori con lui conviventi, purché privi di redditi imponibili propri.
 4. L'indicatore così ottenuto è valido solo per il Comune di Reggiolo ed esclusivamente nell'ambito del servizio Nido
 5. Precisato inoltre che l'operazione di aggregazione dei dati reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori e il calcolo del nuovo indicatore è esclusa nei seguenti casi:
 - a) mancato riconoscimento del figlio
 - b) genitori separati/divorziati con sentenza di affidamento esclusivo ad un solo genitore
 - c) abbandono o irreperibilità dell'altro genitore o altre gravi situazioni socio-economiche, che siano compiutamente dimostrate
 - d) nei casi di impossibilità materiale di ricostruire e reperire la situazione economica dell'altro genitore
 - e) nel caso il solo genitore del nucleo sia legato da un nuovo rapporto di convivenza affettiva o di nuovo matrimonio, la cui situazione economica rientra nel calcolo Isee di partenza.
 6. In tutti gli altri casi in cui non possa essere fatta valere una causa di esclusione, la mancata presentazione dell'indicatore che integri la situazione economica di uno dei genitori equivarrà per gli effetti previsti nei regolamenti vigenti alla mancata presentazione dell'ISEE.
 7. Nei casi di non convivenza dei genitori la residenza del nucleo familiare per la quale applicare eventuali detrazioni / franchigie è sempre quella in cui risiede il minore per il quale si chiede l'agevolazione tariffaria.

Art. 7.

Partecipazione alla spesa per la frequenza dello "Spazio bambini" e del "Centro giochi".

1. Per la frequenza allo "Spazio bambini" è dovuta una tariffa mensile, indipendentemente dal numero dei giorni di effettiva presenza, determinata dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al precedente articolo 4.
2. Per la frequenza al "Centro giochi" è dovuta una tariffa annua, indipendentemente dal numero dei giorni di effettiva presenza, da versarsi in due rate entro il 30/09 e il 28/02 di ogni anno scolastico.

Art. 8.

Rimborso spese pasti per altre strutture scolastiche.

1. Il rimborso dei pasti è dovuto per il numero dei giorni di effettiva frequenza che viene comunicato mensilmente dagli operatori delle strutture agli incaricati della fatturazione.
2. Il rimborso spese per i pasti è dovuto integralmente e ad esso non si applicano le norme di abbattimento di cui ai successivi articoli.
3. Sono fatti salvi i casi documentati dai servizi sociali di particolare disagio socio-economico. Su di essi assume specifica determinazione il responsabile del servizio scuola, sentiti gli orientamenti della giunta comunale e nei limiti delle risorse assegnate.
4. L'importo unitario di rimborso del pasto, che deve coprire integralmente i costi sostenuti dall'Amministrazione a tale riguardo, è definito dalla giunta comunale in sede di determinazione generale delle tariffe.
5. In caso di mancata determinazione si intende prorogata la misura determinata per l'anno precedente.

Art. 9.

Trasporto scolastico

1. Gli importi delle tariffe sono definiti dalla giunta comunale in sede di determinazione generale delle tariffe, prevedendo la possibilità di riduzioni in relazione all'ISEE della famiglia.
2. Qualora siano iscritti al trasporto scolastico più fratelli si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) il 10% per il secondo iscritto
 - b) il 20% per il terzo iscritto e successivi.

Art. 10

Servizio Colonie

1. Abrogato

Art. 11

Servizio attività estive

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per i servizi estivi individuando eventuali riduzioni nel caso di partecipazione di più fratelli.
2. Può determinare l'aumento del 20% alla tariffa settimanale in presenza di utenti non residenti

Art. 12

Prestazioni scolastiche e del diritto allo studio.

1. Potranno essere previste agevolazioni per favorire il diritto allo studio attraverso la fornitura gratuita o in comodato di libri di testo, materiale didattico previa documentazione dei servizi sociali per particolari disagi socio-economici o secondo le disposizioni regionali (L.R. 26/01) in relazione della valutazione economica del richiedente.

Art. 12/bis - servizi di pre-scuola –doposcuola e tempo lungo serale

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per i servizi di pre-scuola, scuole dell'infanzia statali, Primaria e Secondaria di 1° grado, per il servizio Doposcuola alunni Primaria e tempo lungo serale Scuole dell'infanzia Statali.
Potrà determinare eventuali riduzioni in presenza di più fratelli allo stesso servizio.

Art. 13

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento modifica il precedente approvato con delibera consiliare n. 45 del 24/02/2005;
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.